

N. R.G. 2018/



TRIBUNALE di FERMO

Nella causa civile iscritta al n. r.g. /2018 promossa da:

(C.F.), (C.F.),
 (C.F.) e (C.F.),
), con l'avv. Emanuela SCALEGGI;

Opponenti

contro

(C.F.), con l'Avv.

Opposta

Il Giudice dott. Sara Marzialetti,
 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/09/2018,
 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- vista l'istanza proposta dalla parte opponente ex art. 649 c.p.c.;
- rilevato che, presupposto per l'emanazione del provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c., è costituito dalla ricorrenza di gravi motivi da ritenersi attinenti, al periculum, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione, ovvero alla presumibile fondatezza dell'opposizione in relazione alla legittimità dell'ingiunzione avuto riguardo alle regole di rito previste per la fase monitoria o in relazione all'incidenza modificativa-estintiva, sulla pretesa azionata, di circostanze sopravvenute alla concessione della provvisoria esecuzione;
- rilevato che il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non può basarsi unicamente sull'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 642 c.p.c. per la concessione del beneficio dovendo, comunque, i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c. essere connessi all'ipotizzabile caducazione del titolo a cui si è conferita esecutorietà provvisoria;



- rilevato che, nel caso in esame, la parte opponente, con riferimento al credito vantato dall'opposta, eccepisce, tra le altre eccezioni pure sollevate, la nullità della fideiussione omnibus, contratto neanche peraltro prodotto in sede monitoria, e di quella specifica prestate, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione n. 29810/2017 in tema di violazione della normativa antitrust;
- rilevato che la banca ha già iscritto ipoteca giudiziale sui beni immobili del debitore principale e dei fideiussori;
- rilevato che nella giurisprudenza di merito si registra già l'orientamento che, in adesione alla detta pronuncia, ritiene nulla la fideiussione omnibus (e non già le singole clausole) per violazione della normativa sulla libera concorrenza, attuata nelle fideiussioni omnibus con la generalizzata adozione delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. ;
- ritenuto pertanto che la questione sollevata si profila meritevole di un piu' approfondito esame e che pertanto la pretesa creditoria, come avanzata in via monitoria, va prudenzialmente valutata;

visto l'art. 649 c.p.c.;

P.Q.M.

Così decide:

in accoglimento dell'istanza, sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 510/2018.

Si comunichi.

Fermo, 24 settembre 2018

Il Giudice
dott. Sara Marzialetti

